

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI
ISTITUZIONE CRESCO

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

PARTE PRIMA – NORME GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico ed escursioni scolastiche degli alunni frequentanti le scuole materne , elementari e medie site nel territorio del Comune di Cavallino-Treporti da effettuarsi conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche, compreso il periodo relativo ai centri estivi.
2. Il Servizio di trasporto scolastico (per il periodo Settembre/Giugno di ogni anno) ha per oggetto complessivi n. 1700 Km/settimanali, circa, misurati secondo i n. 4 itinerari indicati nell'allegato A (da pagina 1 ad 8).
3. Il numero dei bambini aventi diritto è pari a circa 150 unità.
4. Tale quantitativo è puramente indicativo e non è vincolante per l'Amministrazione Comunale.
5. Il servizio di trasporto relativo ai Centri Estivi, (periodo Luglio-Agosto di ogni anno) ha per oggetto complessivi n. 150 km settimanali , circa, misurati secondo l'itinerario indicato nell'allegato B. Il numero dei bambini aventi diritto è pari a circa 40 unità .
6. Il servizio comprende la gestione degli abbonamenti (predisposizione moduli di richiesta, tesserino abbonamento, tagliandi mensili e quindicinali, riscossione entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe approvate dall'amministrazione comunale, ecc.), che dovrà avvenire attraverso il personale delle biglietterie del concessionario o da almeno 2 rivenditori autorizzati, ubicati nelle frazioni di Punta Sabbioni o Cavallino e di Ca'Savio.
7. Le entrate derivanti dalla gestione degli abbonamenti saranno a favore del Istituzione Cresco e dovranno essere versate entro il mese successivo a quello d'incasso. In caso di ritardo del versamento sarà applicato il tasso di interesse legale.
8. Il servizio, inoltre, ha per oggetto quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Capitolato: Servizi speciali e occasionali (gratuiti e a pagamento) in occasione di gite e/o eventi culturali e didattici e Servizio di accompagnamento negli autobus per i bambini frequentanti la Scuola dell' Infanzia.
9. La somma complessiva presunta dei km per un anno di servizio è pari a km 60.850 pari alla somma dei km effettuati in 34 ,5 settimane di calendario scolastico (km 58.650), dei km effettuati durante le otto settimane dei Centri Estivi (km 1200), dei 1000 km gratuiti per i servizi extrascolastici. Il costo kilometrico unitario a base di gara soggetto a ribasso è determinato, pertanto, in €2,53 (al netto degli oneri fiscali) importo pari al rapporto dell' importo annuo a base d'asta (€ 154.000,00) e dell' importo presunto dei km in un anno di servizio (km 60.850).

Art. 2

CONDIZIONI GENERALI

1. Il Servizio, ove non regolato dalle norme previste dal presente capitolato, è disciplinato dalle disposizioni del Codice Civile.

Art. 3

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. La presentazione dell'offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa ed alla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione del presente capitolato.
2. In particolare la Ditta aggiudicataria, con la firma del contratto accetta, espressamente, a norma degli artt.1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole contenute nel presente capitolato.

Art. 4

DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. Il presente appalto ha la durata di cinque anni, dal 01/09/2009 al 31/08/2014.

2. L'Amministrazione si riserva di chiedere, intervenuta l'aggiudicazione ed in attesa della stipula del relativo contratto, l'attivazione del servizio mediante preavviso alla ditta aggiudicataria di giorni cinque. In tal caso la ditta si impegna a rispettare tutte le norme del presente capitolato.
3. Alla naturale scadenza, senza che l'ente appaltante si sia avvalso delle facoltà di cui ai successivi commi, il contratto si intende risolto di diritto, senza bisogno di alcuna disdetta da una delle parti.
4. L'ente appaltante si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto per un periodo non superiore a sei mesi, previa comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. alla Ditta Appaltatrice, almeno quindici giorni prima della scadenza dell'appalto.
5. La Ditta Appaltatrice è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni tutte del contratto, giuridiche ed economiche, vigenti alla data di naturale scadenza dell'appalto.
6. L'ente appaltante si riserva di procedere, alla naturale scadenza, con formali provvedimenti amministrativi, alla rinnovazione del contratto per una sola volta e per uguale durata, in presenza di motivate cause di convenienza e vantaggio per l'ente, ai sensi dell'art. 57, c. 7, dlgs n. 163/2006. L'intenzione a proseguire nel rapporto verrà comunicata con raccomandata AR all'appaltatore almeno trenta giorni prima della scadenza, al fine di acquisirne consenso e condizioni di rinnovo, da sottoporre a valutazione di convenienza ad assoluta discrezione dell'ente appaltante.

Art. 5 CARATTERISTICHE

1. L'appalto in oggetto rientra nella **categoria degli autoservizi atipici**, di cui alla LR Veneto 14-09-1994 n. 46. Vi si applica altresì la normativa di cui al DM Trasporti 20-12-1991 n. 448, al DM Trasporti 31-01-97 e al dlgs n. 163/2006.
2. L'esecuzione dell'appalto sarà retta da un contratto di servizio ai sensi dell'art. 3 LR n. 46/94 e da specifiche autorizzazioni al noleggio di autobus con conducente ad uso esclusivo di servizi di scuolabus.
3. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.
4. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed, in genere, per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l'ente appaltante potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, anche attraverso affidamento ad altra Ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'Appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni, come previsto dal presente Capitolato.
5. Qualora la sospensione o l'abbandono derivino da cause di forza maggiore (es. emergenza neve o altre condizioni meteorologiche avverse, dissesti stradali, calamità naturali. ecc.) l'Appaltatore dovrà darne comunicazione all'ente appaltante con la massima urgenza.
6. Il suddetto servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto la Ditta Appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

Art. 6 IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO

L'importo totale e presunto del servizio è previsto in **€770.000,00** relativo ai cinque anni di vigenza contrattuale ed al netto di IVA. Il prezzo è comprensivo di ogni onere e spesa necessari per l'espletamento del servizio, ad esclusione della sola IVA.

Art. 7 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio è svolto dalla Ditta Appaltatrice con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale e autoveicoli a suo rischio, e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.
2. La Ditta Appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e deve possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 448/91;

3. La Ditta Appaltatrice per lo svolgimento del servizio si attiene scrupolosamente alle prescrizioni del Codice della strada ed a tutte le normative vigenti in materia, compresi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio;
4. Il servizio si svolgerà nell'ambito territoriale di Cavallino-Treporti e potrà subire variazioni data la sua particolare finalità, che consiste nel trasporto degli alunni dalle rispettive abitazioni alle scuole e viceversa.
5. Il servizio dovrà essere effettuato in modo da consentire agli alunni utenti di arrivare a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e di svolgere interamente l'orario scolastico.
6. Il programma di esercizio settimanale comprenderà tutte le corse feriali, in coincidenza con gli orari di inizio e di fine delle lezioni delle scuole servite, secondo gli orari e le frequenze settimanali indicati in allegato (allegato A).
7. L'amministrazione comunale, prima dell'inizio oppure, se necessario per le esigenze dell'utenza, anche nel corso dell'anno scolastico, tenuto conto della programmazione didattica, stabilirà il numero e le modalità delle fermate dell'autobus per la raccolta degli scolari, nell'ambito dei percorsi indicati nell'allegato A.
8. I giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico e quelli eventualmente disposti dall'autorità scolastica competente, sono esclusi dal servizio.
9. La Ditta Appaltatrice è tenuta, in ipotesi di sciopero da parte dei docenti o "di assemblee" nell'ambito della scuola", ad effettuare di regola il servizio rispettando gli orari standard "di inizio e fine lezioni", salvo diversa disposizione impartita dall'ufficio scuola dell'Istituzione Cresco.
10. La Ditta Appaltatrice garantisce il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali rottura di caldaie o qualsiasi altro evento che renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte dell'ente appaltante.
11. L'Ufficio scuola dell'Istituzione Cresco comunica, in particolare alla Ditta Appaltatrice:
 - la data di inizio effettivo del servizio per ciascun anno scolastico;
 - gli orari di inizio e termine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio, il loro calendario scolastico annuale, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno non appena ne venga a conoscenza;
 - i nominativi degli utenti che hanno richiesto il servizio;
 - le eventuali percorrenze differenti dagli itinerari definiti e le variazioni al piano di trasporto;
12. Della sospensione delle attività didattiche può essere data comunicazione alla Ditta Appaltatrice anche con un solo giorno di anticipo.
13. L'Ufficio scuola dell'Istituzione Cresco, in base alle richieste di fruizione dell'utenza ed alla diversa articolazione dell'attività scolastica (tempo pieno, tempo prolungato, moduli, attività pomeridiane, ecc.), definisce di anno in anno, dopo un adeguato periodo di sperimentazione, gli itinerari del servizio di trasporto scolastico da effettuare, indicando le scuole interessate, le località, gli orari, le fermate e i punti di raccolta degli utenti.
14. La Ditta Appaltatrice fornisce all'ente appaltante la necessaria collaborazione nella redazione del piano di trasporto di cui al precedente comma, affinché questo recepisca le concrete problematiche presenti su ogni linea. A tal proposito, su richiesta dell'ente appaltante, la Ditta Appaltatrice è tenuta ad effettuare prima dell'inizio dell'anno scolastico una prova dei percorsi definiti, per verificare i tempi di percorrenza, la praticabilità delle strade e le fermate/punti di raccolta.
15. La Ditta Appaltatrice conforma il servizio alle prescrizioni di tale piano annuale di trasporto alunni.
16. Non sono ammesse percorrenze differenti dagli itinerari definiti dall'ente appaltante, se non a seguito di comunicazione da parte dello stesso oppure per il verificarsi di quanto previsto al successivo comma 19, in quest'ultimo caso è data tempestiva informazione all'ufficio scuola dell'Istituzione Cresco. Non sono inoltre consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.
17. Il piano annuale di trasporto alunni, ed in particolare le linee, gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, gli orari, il numero di utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero possono subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, in relazione a decisioni assunte dalle Autorità Scolastiche, a direttive e/o norme Ministeriali, e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica e di migliorare la fruibilità del servizio da parte degli utenti. La Ditta appaltatrice è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni richieste attinenti il piano di trasporto che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno scolastico.

18. Gli itinerari, le fermate e i punti di raccolta possono inoltre subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, per situazioni di emergenza, per problemi di viabilità, per divieti di transito della circolazione o altre condizioni similari; in tali evenienze, considerata l'emergenza e la condizione di estemporaneità, il conducente del mezzo ha facoltà di decisione in merito.

19. La Ditta Appaltatrice, in particolare, è tenuta a comunicare all' Ufficio scuola dell'Istituzione Cresco:

- ogni sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore come previsto all'art. 5, comma 5 del presente Capitolato;

- eventuali variazioni di cui al precedente comma 18;

- il nominativo degli utenti privi di titolo attestante l'iscrizione al servizio, per il tramite degli autisti.

20. La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tal fine l'Ufficio scuola dell'Istituzione Cresco, sulla base delle iscrizioni ricevute fornisce alla Ditta gli elenchi degli alunni aventi diritto al trasporto e comunica, nel corso dello stesso anno scolastico, le eventuali variazioni.

21. La Ditta Appaltatrice è tenuta a prelevare e riconsegnare gli utenti alle fermate stabilite, che essa è tenuta a conoscere.

22. L'ente appaltante non riconosce all'appaltatore rimborsi di alcun genere per gli spostamenti dei mezzi dalle autorimesse ai percorsi oggetto di appalto.

23. Dovrà essere utilizzato lo stesso personale conducente per tutto l'anno scolastico per ciascuno dei percorsi predisposti, salvo cause di forza maggiore (malattie, ferie, dimissioni ecc.).

Art. 8

SERVIZI SPECIALI OCCASIONALI : GRATUITI E A PAGAMENTO

1. L'Istituzione Cresco potrà richiedere alla ditta appaltatrice, almeno 48 ore prima, compatibilmente con la disponibilità contrattuale di mezzi e persone e con le normali esigenze dei servizi di capitolato, l'espletamento di servizi speciali ed occasionali per gite ed attività extrascolastiche del territorio dell'ente appaltante (e nei Comuni limitrofi di Jesolo e Eraclea);

2. A tale scopo, l'ente appaltante inoltra alla Ditta Appaltatrice specifico ordine ai fini dell'erogazione del servizio indicando il percorso, gli orari di partenza e rientro, la scuola, il numero degli alunni partecipanti e dei docenti accompagnatori. Il suddetto ordine costituisce idoneo titolo di viaggio.

3. Dette uscite verranno effettuate esclusivamente in orario mattutino, fatta eccezione per attività comunque didattiche non effettuabili in orario antipomeridiano, anche nella giornata di sabato, in occasione di itinerari educativi, progetti della scuola e del Comune tra cui visite alla biblioteca comunale e alle sedi del municipio, e per altre iniziative e manifestazioni didattiche, culturali e turistiche organizzate dal Comune.

4. La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto o persone debitamente autorizzate; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio.

5. Per tali servizi, non verrà corrisposto alcun compenso aggiuntivo, nei limiti del numero di 1000 chilometri annui, per ciascun anno di durata del servizio. Nel caso in cui, invece, il predetto limite sia superato, il compenso spettante alla ditta concessionaria per l'esecuzione del servizio richiesto sarà determinato in relazione al costo unitario per km offerto in sede di gara.

Art. 9

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO

1. Per i bambini frequentanti le tre scuole dell'Infanzia servite dal servizio di trasporto scolastico la ditta aggiudicataria dovrà garantire, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo, anche il servizio di accompagnamento, con la presenza di un operatore in ogni autobus dove sono caricati i bambini. Il nominativo del personale addetto alla sorveglianza dovrà essere comunicato all'Istituzione Cresco.

2. Il personale addetto al servizio di accompagnamento deve possedere un titolo di studio di scuola media superiore e/o attestati rilasciati in seguito alla frequenza di corsi di formazione professionale nel campo dell'assistenza sociale, dell'assistenza all'infanzia, nel campo educativo oppure avere svolto un servizio analogo per almeno tre mesi.

3. Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere al meglio il proprio servizio ed agli utenti di

trascorrere agevolmente il periodo di permanenza su detto mezzo. Detto ciò, indicativamente le mansioni dell' accompagnatore sono le seguenti:

- Accertarsi che durante il tragitto tutti i bambini siano regolarmente seduti;
- Assistere i bambini nella fase di salita e discesa dell' autobus;
- Controllare che i bambini trasportati non arrechino danno a se stessi e o ai loro compagni con comportamenti eccessivi e scorretti;
- Trattenere sull' autobus i bambini delle materne se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento. In tal caso i bambini dovranno essere riportati nella Scuola materna di provenienza, o presso la sede della Direzione Didattica delle scuole statali, o presso l'ufficio Scuola dell'Istituzione Cresco. Nel caso in cui tutti gli uffici e le scuole pubbliche più sopra evidenziati siano chiusi, presso il Comando dei Carabinieri di Ca' Savio.

L'accompagnatore dovrà prendere in carico i bambini alla fermata della Scuola e accompagnarli fino alla salita nell' autobus. Il personale di accompagnamento dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento.

4. Negli autobus in cui non è necessaria la presenza dell' accompagnatore l' obbligo di vigilanza e sorveglianza è assolto dal conducente che dovrà adottare tutte le misure minime di sicurezza in relazione alle circostanze del caso concreto, fermo restando quanto previsto nel comma precedente relativamente alle misure da adottare nel caso in cui alla fermata non sia presente un adulto a ritirare il bambino.

Art. 10

MEZZI DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

1. Gli automezzi utilizzati dalla Ditta Appaltatrice per lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato devono essere rispondenti alla norme dettate dal D.M. 18/04/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.M. 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e successive modificazioni ed integrazioni ed in generale da tutte le normative in materia di trasporto scolastico; in particolare detti mezzi devono:

- due avere una capienza minima di 40 posti, per gli altri due sarà sufficiente un capienza di 30 posti;
- essere dotati di cronotachigrafo e apertura a distanza degli sportelli;
- avere colorazione gialla e portare sulla fiancata la dicitura "Scuolabus"; tale scritta deve essere riportata con decalcomanie indelebili o verniciatura a caldo;
- essere in possesso delle caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni in materia per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni e caratteristiche tecniche;
- essere dotati di attrezzature atte a consentire un trasporto comodo e sicuro;

2. Per l'effettuazione del trasporto scolastico, i predetti automezzi sono utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della strada" e relativo al Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di:

- assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
- rispettare la capienza massima per cui ogni singolo mezzo è stato collaudato;
- non impiegare mezzi che consentano il trasporto di passeggeri in piedi.

4. Il Comune rilascia alla Ditta Appaltatrice una autorizzazione - **Licenza speciale di noleggio autobus con conducente ad uso esclusivo di servizi scuolabus per ogni mezzo adibito al servizio di trasporto scolastico.** Il rilascio delle Licenze è subordinato alla immatricolazione dei mezzi da parte della Motorizzazione Civile alla quale il Comune rilascia il prescritto nullaosta.

5. La Ditta Appaltatrice fornisce al Comune:

- l'elenco indicativo dei mezzi da adibire al servizio di trasporto scolastico, comprensivo della capienza di ognuno, con allegate le copie delle carte di circolazione per il rilascio delle licenze speciali; ciò dovrà avvenire prima dell'attivazione del servizio;
- le copie delle carte di circolazione dei mezzi che effettueranno il servizio dalle quali risulti l'immatricolazione di cui al comma precedente;
- l'aggiornamento della suddetta documentazione, qualora subentrino variazioni dovute alle circostanze previste ai successivi commi 9 e 10.

6. Le Licenze speciali, di cui al comma 4, hanno durata pari a quella dell'appalto e non possono essere utilizzate per effettuare trasporti che non rientrano nel servizio di trasporto scolastico previsto dal presente Capitolato.

7. La Ditta Appaltatrice, su indicazione del Servizio comunale competente, impiega automezzi con capienza tale da garantire il servizio secondo quanto previsto nel presente Capitolato e con le caratteristiche di cui al precedente comma 1. La prima immatricolazione dei mezzi autorizzati non potrà essere anteriore al **1° gennaio 1996**.

L'età di ciascun automezzo dovrà comunque essere sempre pari o inferiore a quella dichiarata nell'istanza ed in sede di formulazione di offerta tecnica qualitativa. L'offerente può in alternativa presentare copia del contratto di acquisto dei mezzi che dovranno essere utilizzati nel servizio, anche se ancora da immatricolare, dal quale risulti in modo inconfutabile la corrispondenza alle caratteristiche prescritte dal bando e lo stato d'uso dei mezzi medesimi. Detta indicazione è vincolante per l'offerente rimanendo espressamente stabilito che l'utilizzo per qualsiasi motivo di mezzi diversi, ad esclusione del periodo per la consegna e immatricolazione, dà luogo ipso iure alla revoca dell'affidamento ovvero alla sua risoluzione. Sarà in facoltà dell'Istituzione Cresco verificare l'attendibilità del suddetto periodo che dovrà essere ragionevole, strettamente necessario e senza fini dilatori e che comunque non potrà andare oltre il 31/12/2009.

8. La Ditta Appaltatrice, oltre ad adibire al trasporto scolastico automezzi idonei alle caratteristiche degli itinerari ed al numero di ragazzi da trasportare, garantisce la disponibilità di automezzi, funzionanti e comunque idonei, da utilizzare:

a- in sostituzione di quelli in uso nel caso di guasto meccanico, incidente o altro;

b- in sostituzione o ad integrazione di quelli in uso in caso di richiesta di aumento del servizio o di variazione di tipologia;

c- per le gite e le attività extrascolastiche;

9. Qualora, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, si determinino nuove esigenze organizzative di cui al precedente comma 8, lett. b), ed i mezzi già utilizzati non si rivelino più adeguati (necessità di aggiungere nuovi precorsi, minori o maggiori utenti per percorso, ecc.), le specifiche tecniche dei nuovi mezzi da utilizzare sono decise di comune accordo tra Ditta Appaltatrice e l'ente appaltante;

10. La Ditta Appaltatrice non può sostituire i mezzi utilizzati per il servizio con altri di targa diversa, se non con autorizzazione del Comune preventivamente richiesta e motivata; il nuovo mezzo deve possedere caratteristiche uguali o superiori rispetto al mezzo di cui viene chiesta la sostituzione, secondo quanto stabilito nel presente articolo.

11. Nel caso in cui all'inizio o durante il servizio giornaliero non sia possibile utilizzare uno o più mezzi autorizzati (es. per guasto improvviso, incidente o altro) la Ditta Appaltatrice ne dà immediata comunicazione al Comune, via fax; in tal caso è tenuta ad assicurare una tempestiva sostituzione dei mezzi al fine di garantire lo svolgimento del servizio, impiegando idonei mezzi sostitutivi con le medesime caratteristiche di quelli autorizzati.

12. A bordo di ciascun mezzo dovrà essere garantito un elevato grado di pulizia ed il funzionamento di tutti gli impianti presenti.

Art. 11

CONCESSIONE AUTORIMESSA COMUNALE.

1. Alla Ditta aggiudicataria il Comune metterà a disposizione a titolo gratuito, anche l'autorimessa comunale in via Pordelio n. 40 ove gli stessi autobus dovranno essere depositati.

In ogni caso l'appaltatore ha la facoltà di depositare gli autobus in un'altra autorimessa di propria proprietà.

Art. 12

PARZIALE VARIAZIONE DEL SERVIZIO ORDINARIO IN CORSO D'ANNO SCOLASTICO

1. Poiché le linee, gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, gli orari, le giornate di servizio (anche il sabato, se fosse necessario) ed il numero di utenti, possono essere modificati come previsto dall' art. 7 comma 13 del capitolato, l'istituzione Cresco si riserva la facoltà di variare le percorrenze chilometriche giornaliere, in aumento o in diminuzione, fermo restando il numero degli autobus e del personale ordinariamente impiegati nel servizio oggetto del presente capitolato.

2. Al termine di ogni anno scolastico compresi i Centri Estivi (per anno scolastico, compresi i Centri Estivi, si intende il periodo che va dal primo settembre al trentuno agosto di ogni anno di servizio) nel caso si riscontri una variazione chilometrica che abbia comportato una diminuzione o un aumento inferiore al 10% dei chilometri, così come preventivati nell' art. 1 del presente capitolato, non si darà luogo a nessun conguaglio. Nel caso invece la variazione chilometrica abbia comportato una diminuzione o un aumento superiore al 10% dei chilometri, si procederà a conguagliare opportunamente il compenso spettante per la parte di chilometraggio eccedente il 10%. Il conguaglio

3. Nel caso in cui fosse necessario, invece, per effettuare il servizio richiesto, impiegare ulteriori autobus e personale aggiuntivo, rispetto a quanto previsto nel Capitolato, l'Istituzione provvederà ai sensi di quanto previsto dall' art. 20 del presente capitolato.
4. Per il riscontro della eventuale variazione chilometrica di cui al comma precedente, la Ditta Appaltatrice rendiconta mensilmente all' Istituzione Cresco i chilometri effettivamente compiuti nel mese precedente da ognuno dei mezzi utilizzati per il servizio di trasporto scolastico, relativi ai soli percorsi definiti ed alle loro possibili variazioni richieste ai sensi di quanto previsto dal presente Capitolato.
5. Per l'eventuale controllo della percorrenza chilometrica vige quanto previsto all'art. 16 del presente Capitolato.
6. In ogni caso l'amministrazione comunale avrà diritto alla riduzione di un quarto del prezzo di aggiudicazione nel caso in cui fosse necessario eliminare una delle quattro linee previste.

Art. 13 COMUNICAZIONI

1. La Ditta Appaltatrice è tenuta a fornire all' Istituzione Cresco, di volta in volta, immediata notizia, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatisi durante l'espletamento del servizio appaltato, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. In ogni caso deve sempre seguire comunicazione formale relativa a quanto accaduto. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa (es. in occasione di incidente) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.
2. Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità dei conducenti, la Ditta è tenuta a comunicare all'ente appaltante i provvedimenti eventualmente adottati nei loro confronti.
3. Onde agevolare l'esecuzione dell'affidamento e favorire i diretti rapporti fra la Ditta Appaltatrice e l'Istituzione Cresco, la Ditta individua un responsabile per la tenuta dei rapporti con l'Amministrazione nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato. Detto responsabile dovrà poter essere reperibile telefonicamente durante lo svolgimento del servizio.
4. Il nominativo ed il numero telefonico dovranno essere comunicati all'Amministrazione almeno sette giorni prima dell'inizio del servizio.

Art. 14 PERSONALE

1. Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto del Capitolato, la Ditta Appaltatrice si avvale di personale qualificato idoneo allo svolgimento degli stessi, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. La Ditta Appaltatrice è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.
2. Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio;
 - certificato di abilitazione professionale (CAP);
3. L'Appaltatore, almeno sette (sette) giorni lavorativi prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto e, successivamente, dell'avvio di ogni anno scolastico, si impegna a fornire all' Istituzione Cresco l'elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e gli estremi del documento di guida e del Certificato di abilitazione professionale (CAP) ai sensi del D.Lgs. n.285/92, come successivamente integrato e modificato. La Ditta si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa.
4. Il personale addetto alla guida deve essere:
 - munito di distintivo di riconoscimento, riportante le generalità dell'autista e della Ditta che gestisce il servizio;
 - dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione alla Ditta Appaltatrice di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc.) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto anche immediato da parte dell'autista con i genitori degli utenti, la Ditta, il Comune o viceversa.

5. Al personale adibito al servizio è fatto divieto di prendere accordi anche verbali con genitori e personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso definito; per eventuali richieste o rilievi dei genitori degli utenti, gli autisti devono indirizzare gli stessi all'Ufficio Scuola comunale.
6. Il personale non prende ordini da estranei nell'espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza.
7. Il personale mantiene la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione alla Ditta che provvede a formalizzare, mediante comunicazione all'Istituzione Cresco, fatti e circostanze che possono interferire o compromettere il buon andamento del servizio.
8. Il personale osserva nei rapporti con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti.
9. L'amministrazione si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni e richiedere alla Ditta Appaltatrice di predisporre provvedimenti nei confronti del personale adibito al servizio, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio fra le parti.
10. In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri, ancorché non certificati nella fattispecie penale, l'Amministrazione procede ad *nutum* alla risoluzione del contratto.
11. La Ditta Appaltatrice è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione in qualità di ente appaltante.
12. La Ditta è tenuta ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. E' altresì tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale. E' responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso ente appaltante e comunque s'impegna a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza.

Art. 15

NORME DI COMPORTAMENTO.

1. Durante lo svolgimento del servizio, i conducenti dei mezzi osservano le seguenti prescrizioni:
 - rispettare rigorosamente, durante la guida, le norme del vigente Codice della strada;
 - tenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportati alle situazioni atmosferiche e di traffico;
 - non fumare sul mezzo o bere bevande alcoliche;
 - non sostare con il motore acceso in prossimità delle sedi scolastiche;
 - non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
 - non permettere l'accesso all'automezzo a persone estranee al servizio, né tanto meno trasportare animali;
 - non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza; in caso di incidente o problemi di varia natura l'autista deve richiedere e quindi aspettare i soccorsi;
 - consegnare immediatamente all'Istituzione Cresco oggetti rinvenuti sull'automezzo, qualunque ne sia il valore o lo stato;
 - adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni durante il viaggio mantengano un comportamento corretto e disciplinato, onde evitare incidenti di qualsiasi genere. Qualora perdurasse un comportamento scorretto da parte di uno o più alunni potrà esprimere richiamo verbale dell'alunno con avviso informale alla famiglia e segnalazione all'Amministrazione Comunale;
 - regolare la salita e la discesa degli alunni nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza al fine di evitare ogni possibilità di pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina ogni responsabilità;

- rispettare le fermate stabilite dal piano di trasporto alunni;
- effettuare su ogni automezzo ove non sia prevista la presenza dell'accompagnatore comunale, un'accurata verifica che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal Comune alla Ditta Appaltatrice;
- segnalare al Servizio Comunale competente la presenza di alunni non compresi nell'elenco del Comune;

Art. 16

CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale e di accertare inoltre l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli stessi.
2. L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di richiedere alla Ditta Appaltatrice di predisporre nei confronti del personale dipendente dalla stessa i provvedimenti di cui all'art. 14 comma 9 del presente Capitolato.
3. La Ditta Appaltatrice fornisce, se richiesto dall'Istituzione Cresco, i dati relativi ai dischi del cronotachigrafo dei mezzi utilizzati nel servizio di trasporto scolastico, debitamente compilati, al fine di consentire l'eventuale controllo della percorrenza chilometrica nell'ambito del presente appalto.
4. E' facoltà dell'Istituzione di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad esibire tutti gli atti e i documenti di cui il Comune faccia richiesta ed a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti ai servizi svolti.

Art. 17

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Nel prezzo contrattuale è compreso ogni onere, nessuno escluso, previsto dal presente Capitolato.
2. Costituiscono oneri a carico della Ditta Appaltatrice tutte le spese relative alla gestione del parco automezzi sia ordinarie che straordinarie e del personale quali, in via del tutto esemplificativa:
 - impiego di mezzi con caratteristiche tecniche idonee a svolgere il servizio, come previsto dal precedente art 10;
 - installazione di cronotachigrafo su scuolabus, e anche miniscuolabus, nel rispetto delle vigenti normative, come previsto dal precedente art.10;
 - revisioni periodiche dei mezzi;
 - tassa di circolazione;
 - assicurazione R.C. auto;
 - carburanti, lubrificanti, olio, gomme;
 - manutenzione e pulizia degli automezzi, con lavaggio periodico internamente ed esternamente e comunque quando le condizioni meteorologiche lo rendano necessario, in modo da assicurare standard qualitativi pienamente adeguati;
 - ogni accorgimento idoneo alla protezione dei trasportati;
 - costi derivanti da percorrenze estranee agli itinerari definiti dal Istituzione Cresco, effettuate per qualunque tipo di manutenzione, intervento sugli automezzi o per qualsiasi altro motivo;
 - spese derivanti dalla dotazione agli addetti alla guida di telefono cellulare;
 - imposte, le tasse e le assicurazioni derivanti dall'assunzione del servizio;
 - retribuzioni e i compensi diversi per il proprio personale, nonché gli oneri assicurativi e previdenziali del personale stesso;
 - idonea struttura organizzativa per gli adempimenti amministrativi e contabili;
 - assunzione del rischio completo ed incondizionato della gestione;
 - spese non elencate, ma necessarie per la regolare completa attuazione dei servizi oggetto dell'appalto.
3. La Ditta Appaltatrice è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio;
4. La Ditta Appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi alle Leggi e Regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall'Istituzione Cresco.

Art. 18

ONERI E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA EX LEGE 81/2008

1. L'amministrazione Committente **da atto che non ha redatto il DUVRI** (Documento unico valutazioni rischi), ai sensi di quanto previsto dall' **art. 26** del dlgs 9 Aprile 2008,n.81, in quanto non sono stati riscontrati nell' esecuzione dell' appalto e nei luoghi nei quali verrà espletato il servizio rischi da interferenze con servizi di altri appaltatori o dello stesso Committente. **Pertanto l'importo degli oneri di sicurezza relativi ai rischi di interferenza, non soggetti a ribasso**, ai sensi di quanto previsto dall' art. 86 comma 3 bis del dlgs 12 Aprile 2006, n. 163, e conformemente alla determinazione n. 3/2008 del 05/03/2008, dell' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, **è pari a 0.**

2. Per quanto riguarda invece i rischi specifici propri dell' attività dell' impresa appaltatrice, gli stessi dovranno essere oggetto di una distinta valutazione da parte dell' appaltatore attraverso la redazione del **documento di valutazione dei rischi**, ai sensi di quanto previsto dall' **art. 28** del dlgs 9 Aprile 2008,n.81., documento che dovrà essere trasmesso all'Istituzione prima dell' inizio del servizio.

3. La Ditta appaltatrice dovrà provvedere all' attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i predetti rischi. I costi di sicurezza afferenti all' attività dell' impresa oggetto dell' appalto sono a carico della medesima e gli stessi dovranno essere congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato, come dovrà essere dimostrato nelle giustificazioni da presentare nell' offerta economica o eventualmente in sede di verifica dell' anomalie delle offerte.

4. Sono comunque a carico dell'impresa tutti gli obblighi derivanti dal rispetto delle norme contenute nel D.Lgs 09/04/2008 n. 81 e da altre leggi inerenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Art. 19

OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITÀ

1. E' a carico della Ditta Appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza del successivo comma 3, sollevando in tal senso l'Istituzione Cresco ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite.

2. Per le responsabilità della Ditta Appaltatrice si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate.

3. A fronte delle responsabilità evidenziate ai precedenti commi 1 e 2, la Ditta Appaltatrice è tenuta a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso i terzi (persone e cose), con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per danni alle persone e che preveda che l'Istituto assicurativo provvederà alla formalizzazione della proposta liquidativa o della contestazione, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione da parte del terzo reclamante, della documentazione completa per l'eventuale risarcimento del danno. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'ente appaltante contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, ovvero prima dell'affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso.

4. Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell'appalto, la Ditta Appaltatrice dovrà essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi (RC auto), con massimali di €10.000.000,00 e comprensiva di copertura di infortunio in salita ed in discesa di tutti i trasportati di € 100.000,00 sia per causa di morte che di invalidità permanente.

5. La Ditta Appaltatrice, almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, dovrà fornire all'Istituzione Cresco, per ciascun automezzo, gli estremi delle polizze assicurative con l'indicazione della Compagnia Assicuratrice e dei massimali. La Ditta Appaltatrice si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni per qualsiasi causa.

6. La Ditta Appaltatrice è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico.

7. La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità della Ditta Appaltatrice per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.

Art. 20

REVISIONE PREZZI

1. Il prezzo dell'appalto è imm modificabile nel primo anno di durata del contratto.

2. Ai sensi degli artt. 115 e 7 del dlgs n. 163/2006, trascorso il primo anno contrattuale e comunque a scadenze annuali in prosieguo d'appalto, il prezzo del Contratto è soggetto a revisione annuale (in

aumento o in diminuzione) da parte dell' Istituzione qualora, sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi indicati nell'indice FOI, "indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati- senza tabacchi", si fosse verificata, durante i primi dodici mesi dell'appalto, una variazione dei prezzi prevalenti di mercato per questa tipologia di servizio superiore al 2%.

3. Nel caso in cui la variazione, rilevata adottando i criteri di cui sopra, sia superiore al 2%, la revisione verrà effettuata sulla base dei dati di cui l'art. 7 comma 4 lett. c del D. lgs. 163/2006 e smi. In caso di mancata pubblicazione di tale dato verrà usato come riferimento l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI).

Art. 21

VARIAZIONE AMMONTARE D'APPALTO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

1. Resta facoltà dell' istituzione Cresco di aumentare o diminuire, secondo le esigenze contingenti, i servizi oggetto del presente appalto,

2. Qualora l'Istituzione Cresco ritenesse di richiedere, attraverso l'impiego di ulteriori mezzi e personale, l'integrazione del servizio di trasporto scolastico, la Ditta Appaltatrice è tenuta ad espletarlo alle stesse condizioni del contratto in essere, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo fissato e per l'importo del costo chilometrico unitario indicato nell' offerta presentata in sede di gara.

3. Per tali ipotesi si applica quanto previsto dall'art. 11 del R.D. n. 2440/1923.

4. Il costo km unitario indicato nell' offerta tecnica, pertanto, sarà il riferimento per calcolare:

- Il prezzo dei servizi occasionali extrascolastici di cui all' art. 8 del capitolato, (nel caso in cui i km richiesti superino il numero di mille in ciascun anno di servizio);
- L'eventuale conguaglio per il servizio scolastico ordinario oggetto del capitolato, nel caso di variazione dei km che abbia comportato un aumento del 10% del Km annui preventivati nell' art. 1 del capitolato, ai sensi di quanto previsto dall' art. 12 del Capitolato;
- Il prezzo del servizio trasporto scolastico integrativo da effettuarsi con personale e automezzi diversi da quelli impiegati nel servizio di trasporto scolastico ordinario, ai sensi di quanto previsto dall' art. 20 comma 2;

Art. 22

MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'importo per le prestazioni del servizio di cui al presente capitolato sarà corrisposto in rate bimestrali mensili posticipate previa presentazione di regolari fatture, da liquidare entro giorni 60 (sessanta) dalla data di acquisizione al protocollo comunale. Unitamente alle fatture dovrà essere trasmesso, ai fini della liquidazione, il documento unico di regolarità contributiva, attestante l'avvenuto versamento contributivo a favore dei lavoratori dipendenti.

Art. 23

DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB APPALTO

1. E' fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere il contratto o di subappaltare in tutto o in parte il servizio.

Art. 24

PERIODO DI PROVA

1. Per i primi quattro mesi l'appalto s'intende conferito a titolo di prova, allo scopo di consentire all'ente appaltante di verificare la regolarità d'esecuzione del servizio.

2. Durante tale periodo l'ente appaltante può, con atto debitamente motivato, a suo insindacabile giudizio recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante semplice preavviso di trenta giorni. In tale eventualità spetta all'impresa il solo corrispettivo del servizio eseguito, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

3. Nell'ipotesi in cui l'ente appaltante receda dal contratto, essa si riserva la facoltà di affidare l'appalto all'impresa risultata seconda in graduatoria ed eventualmente anche alle successive.

4. In sede di sottoscrizione del contratto il presente articolo verrà sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile.

Art. 25

REVOCA, PENALI, RISOLUZIONE E RECESSO

1. Nel caso in cui l'Aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini delle stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna

valida giustificazione o non presenti la cauzione definitiva nei termini assegnati, l'Ente Appaltante dichiarerà la revoca dell'affidamento e aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Saranno a carico della Ditta inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal dall'istituzione Cresco.

2. Nel caso di singole inadempienze contrattuali, l'amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale di €1.000,00 (mille), fatta espressamente salva la quantificazione dell'eventuale maggior danno da risarcire.

3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la Ditta Appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione. L'amministrazione, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dalla Ditta Appaltatrice, ne dà comunicazione alla stessa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse; in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l'ammontare della penale. La penalità verrà trattenuta dal pagamento dei corrispettivi;

4. Più specificatamente e a titolo meramente esemplificativo, le manchevolezze che possono dar motivo a penalità o, se ripetute, a risoluzione sono:

- sospensione o abbandono del servizio affidato, salvo comprovate cause di forza maggiore;
- ritardi nello svolgimento del servizio;
- mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano annuale di trasporto alunni, salvo i casi di cui all'art. 5, c. 5;
- uso di mezzi non corrispondenti a quelli indicati e non preventivamente autorizzati per l'espletamento del servizio, salvo i casi di cui all'art. 10, c. 11 (guasto improvviso, incidente, ecc.);
- uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico;
- mancata presentazione o ritardo nella presentazione delle certificazioni e della documentazione da esibire secondo quanto previsto nel presente Capitolato;
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e gravi violazioni del Codice della Strada;
- impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Istituzione Cresco;
- violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne l'ente appaltante da qualsiasi azione o pretesa di terzi;
- fumo alla guida.

5. L'Istituzione Cresco ha la facoltà di risolvere ad nutum il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale quando, richiamata preventivamente la Ditta Appaltatrice, per almeno tre volte mediante nota scritta, all'osservanza degli obblighi inerenti il contratto stipulato, questa ricada nuovamente in irregolarità contestate anche se di natura o fattispecie diversa.

6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, la Ditta Appaltatrice risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare all'ente appaltante.

7. L'Istituzione Cresco si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta Appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa Ditta o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata.

8. In caso di arbitraria sospensione o abbandono del servizio da parte della Ditta Appaltatrice, l'Istituzione Cresco provvederà all'esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando alla Ditta Appaltatrice la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato, e salva restando ogni altra ragione o azione, compresa la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.

9. Qualora la Ditta Appaltatrice receda dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'ente appaltante è tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. In tale ipotesi viene inoltre addebitata alla Ditta Aggiudicataria, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

10. Costituiscono motivo per l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, a norma dell'art. 1373 c.c.:

- la mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- il mancato superamento del periodo di prova di cui all'art.24;
- l'apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico della gestione;
- la messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della gestione;
- la mancata osservanza della disciplina del subappalto;

- l'inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato e mancata applicazione dei contratti collettivi.

11. In caso di recesso di cui al precedente comma l'Istituzione Cresco si riserva la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta Appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa Ditta o sulla cauzione.

12. In tutti i casi di revoca, risoluzione o recesso previsti dal presente articolo, l'affidamento o la prosecuzione dell'appalto potranno avvenire, a discrezione dell'ente appaltante, in favore della ditta che segue in graduatoria o a scalare.

Art. 26 SPESE CONTRATTUALI

1. Il contratto con la ditta aggiudicataria verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con rogito del segretario comunale. Sono a carico della ditta appaltatrice:

Tutte le spese relative ad imposte o tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto per un importo presunto di €3000,00;

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti la gara ed alla stipula, sottoscrizione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione nonché quelle relative al deposito della cauzione.

Art. 27 CAUZIONE

Deposito Cauzionale Provvisorio:

1. L'offerta presentata dalla Ditta deve essere accompagnata da una cauzione provvisoria prestata con le modalità ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e smi di importo pari al 2% dell'importo complessivo stimato per l'appalto ovvero pari a €15.400,00.

2. Il deposito cauzionale provvisorio potrà essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, in tal caso si deve dare atto della espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà avere una validità minima di 90 giorni decorrenti dal giorno di scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.

4. La fideiussione bancaria e la polizza assicurativa dovrà essere presentata contestualmente alle offerte.

5. In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori. Tale cauzione provvisoria verrà restituita successivamente all'aggiudicazione.

6. Qualora la ditta aggiudicatrice non intenda accettare l'assegnazione non potrà avanzare alcun diritto al recupero della cauzione provvisoria e sarà, comunque, tenuta al risarcimento degli eventuali danni superiori subiti dal Comune.

Deposito Cauzionale Definitivo

1. Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve costituire una cauzione nella misura del 10% dell'ammontare del contratto, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penali eventualmente comminate, prestata con le modalità ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e smi .

2. Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata contrattuale ed è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali dell'impresa aggiudicataria.

3. La cauzione potrà essere costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari per conto dell'Impresa assicurativa o della Banca.

4. L'istituto garante dovrà espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione, di:

- obbligarsi a versare alla Amministrazione Comunale (di seguito per brevità denominata A.C.) su semplice richiesta, senza eccezione o ritardi, la somma garantita e/o la minor somma richiesta dalla A.C., senza poter opporre la preventiva escussione del debitore garantito;
- considerare valida la fideiussione fino a sei mesi dopo il completo esaurimento del rapporto contrattuale principale.

Art. 28 FORO COMPETENTE

Per il giudizio su eventuali controversie in ordine all'applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Venezia. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 29
INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196.

1. Ai sensi dell' art. 13 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" si informa che i dati forniti dalle imprese, il cui conferimento è obbligatorio, pena l'esclusione della gara, saranno trattati, dal Comune di Cavallino-Treporti, titolare del trattamento, al solo fine dell' espletamento della gara di cui al presente capitolato ed eventuale successiva stipula ed esecuzione del contratto. La Ditta aggiudicataria potrà essere nominata responsabile del trattamento dei dati personali, che alla medesima saranno eventualmente affidati per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.

PARTE SECONDA – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 30
PROCEDURE

1. Le procedure di affidamento dell'appalto si svolgeranno secondo le modalità e fasi previste dagli artt. 10, 11 e segg. del dlgs n. 163/2006.
2. L'avvio della procedura di affidamento è preceduto da determinazione a contrarre da parte dell'ente appaltante, individuante gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione dei concorrenti e delle offerte.

ART. 31
DOCUMENTAZIONE

1. La documentazione relativa alla partecipazione alla gara potrà essere scaricata dal sito del Comune: www.comune.cavallinotreporti.ve.it.
2. Le informazioni sulla gara vanno inoltrate al Direttore dell' Istituzione Cresco, (responsabile del procedimento di gara) avente sede nel Comune di Cavallino-Treporti, in via Concordia n. 27
– Telefono 041 /2909724
– fax 041/2909742
– e-mail: patrimonio@comunecavallinotreporti.it.

Art. 32
SISTEMA DI GARA

1. L'affidamento del contratto avverrà mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 83 del dlgs n. 163/2006.

Art. 33
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

1. Alle procedure di affidamento del presente appalto sono ammessi i soggetti previsti dagli artt. 34, 36, 37 e 253, c. 9, del dlgs n. 163/2006.

Art. 34
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. **REQUISITI DI ORDINE GENERALE.** I soggetti partecipanti, per essere ammessi alla gara, dovranno possedere i requisiti di ammissione di carattere generale previsti dall'art. 38 del dlgs n. 163/2006.
2. **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.** I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno provare:
 - a - la loro iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. o presso il competente registro professionale o commerciale dello stato di appartenenza, se impresa straniera, pienamente compatibile con le attività previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'art. 39 dlgs n. 163/2006.
 - b - il possesso dell'attestato di idoneità professionale ex D.M. Trasporti 20-12-1991 n.448.
 - c- non aver subito la sospensione o la revoca dall' assegnazione del servizio di trasporto scolastico per grave inadempimento;

Tali requisiti dovranno essere posseduti:

- nel caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, da ciascuna impresa partecipante;
- nel caso di consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società

consortile, dal consorzio/società e da tutti i consorziati/soci;

- nel caso di gruppo europeo di interesse economico, dal gruppo e dai soggetti stipulanti;
- per gli altri consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, dal consorzio/società e dai consorziati/soci per conto dei quali il consorzio/società concorre, indicati nella domanda di partecipazione.

3. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA. I concorrenti, ai sensi dell'art. 41 dlgs n. 163/2006, dovranno dare dimostrazione di capacità economica e finanziaria, tramite produzione dei seguenti documenti:

a- idonea dichiarazione bancaria, inerente tale capacità dell'azienda;

b- autodichiarazione ex DPR n. 445/2000 relativa a:

- fatturato globale per i servizi cui si riferisce l'appalto non inferiore all'importo a base della presente gara, con riferimento, complessivamente, ai tre ultimi esercizi finanziari (2006 – 2007 - 2008);

- almeno un servizio analogo a quello oggetto dell'appalto a favore di amministrazioni o enti pubblici o di privati svolti negli ultimi tre anni (2006 – 2007 – 2008);

4. CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE. I concorrenti, ai sensi dell'art. 42 dlgs n. 163/2006, dovranno dare dimostrazione di capacità tecnica e professionale, autodichiarando ai sensi del DPR n. 445/2000:

a - il possesso di un numero di automezzi che la ditta si impegna ad utilizzare per il servizio, adeguati all'espletamento dello stesso, ossia almeno n. 4 (quattro) automezzi dotati di posti sufficienti in rapporto agli utenti per ogni linea indicata, con data di prima immatricolazione non anteriore al primo Gennaio 1996, e rispondenti alla norme dettate dal D.M. 18/04/1977 e s.m.i., dal D.M. 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e s.m.i., dalla LR Veneto n. 46/1994 ed in generale da tutte le normative in materia di trasporto scolastico.

b - autisti al servizio dell'impresa in numero non inferiore a 4 (quattro), in possesso dei requisiti tecnico professionali idonei alla conduzione dei mezzi. Gli autisti, se dipendenti, devono essere legati al vettore da un rapporto di lavoro regolato con apposito contratto collettivo di categoria e previa attestazione delle regolarità contributive, previdenziali, assistenziali ed assicurative

5. I requisiti di capacità economico-finanziaria, e tecnico-professionale di cui ai precedenti commi 3 e 4, autocertificati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità all'art. 46 del DPR 445/2000, dovranno essere posseduti:

- per le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, da ciascuna impresa partecipante, nelle misure minime del 40% per la mandataria e del 10% per ciascuna mandante;

- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società consortile, da ciascun consorziato/socio, nelle misure minime del 40% per la capogruppo e del 10% per ciascuno altro consorziato/socio;

- per il gruppo europeo di interesse economico, da ciascun soggetto stipulante, nelle misure minime del 40% per la capogruppo e del 10% per ciascun altro partecipante;

5. I suddetti raggruppamenti di concorrenti devono comunque possedere complessivamente i requisiti richiesti al concorrente singolo;

6. Per gli altri consorzi/società consortili, i requisiti devono essere posseduti, dal consorzio/società o, complessivamente, da tutti i consorziati/soci per conto dei quali il consorzio/società concorre, indicati nella domanda di partecipazione.

Art. 35

AVVALIMENTO DEI REQUISITI

1. L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.

2. Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'articolo 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

3. In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 49, comma 2, dlgs n. 163/06 e precisamente:

a) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'ente appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

g) (nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ente appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

5. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Art. 36

Criteri di valutazione dell'offerta

1. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, da valutarsi, da parte della commissione con i seguenti criteri:

1. fino a 60 punti per l'offerta tecnica (qualità) ;
2. fino a 40 punti per l'offerta economica (prezzo)

A) Offerta tecnica

max punti 60

1. Gli elementi da prendere in considerazione per determinare l'offerta più vantaggiosa sono i seguenti:

a) Età media dei mezzi che il concorrente dichiara di voler adibire al servizio (con l'obbligo di impiegare mezzi immatricolati ciascuno, in data non anteriore al 01.01.1996): **punti max 50**;

Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione in base alla seguente formula:

$$X = \frac{pM \cdot EMm}{EMo}$$

dove

X= punteggio da attribuire

pM= punteggio massimo attribuibile

EMm = età media dei mezzi minore fra tutte quelle presentate.

EMo= età media dei mezzi dell' offerta considerata.

I mesi, per ciascun autobus, verranno calcolati per intero (le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni verranno conteggiate come un mese intero, quelle inferiori non verranno conteggiate). Ad un anno di anzianità, a partire dal 01/01/1996 e fino al 30/06/2009, verrà attribuito il valore di "uno", ad un singolo mese il valore di 0,08. L'anzianità massima pertanto è pari a 13 anni e 6 mesi, l'anzianità minima sarà comunque pari ad uno. Agli autobus che la ditta concorrente si impegnerà ad acquistare ex novo verrà attribuita in ogni caso una anzianità pari a 1.

b) Prezzo km unitario nel caso in cui l'amministrazione intenda integrare l'appalto o debba conguagliare l'importo dell' appalto nei casi previsti dall' art. 20 del capitolato. Tale importo dovrà essere inferiore a quello calcolato dall' art. 1 del capitolato (€ 2,53) e a quello che si otterrebbe rapportando il prezzo dell' offerta economica presentata dalla Ditta concorrente, ragguagliato ad un anno di servizio, al numero complessivo presunto dei km annui indicato nell' art. 1 del capitolato (km 60.850): **punti max 10** ;

$$X = \frac{pM \cdot Pkum}{PkuO}$$

dove

X= punteggio da attribuire

pM= punteggio massimo attribuibile
Pkum= prezzo km unitario dell' offerta minore fra tutte quelle presentate al netto dell' IVA;
PkuO= prezzo km unitario dell' offerta considerata al netto dell' IVA

B) Offerta economica

max Punti 40

2. Il prezzo dell'offerta dovrà comprendere tutte le attività proposte e quindi tutti gli oneri relativi allo svolgimento del servizio.
3. A corredo dell' offerta dovranno essere presentate le prescritte giustificazioni relative alle voci che concorrono a formare il prezzo (oneri per il personale, oneri di sicurezza, benzina ecc.);
Il punteggio relativo sarà attribuito dalla Commissione in base alla seguente formula:
$$X = \frac{pM * Pm}{P}$$
dove
X= punteggio da attribuire
pM= punteggio massimo attribuibile
Pm= prezzo dell' offerta minore fra tutte quelle presentate al netto dell' IVA
P= prezzo dell' offerta considerata
4. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato.
5. Nel caso di parità di punteggio sarà data preferenza alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto nell' offerta tecnica, e, in caso di ulteriore parità, alla Ditta che si è impegnata ad acquistare tutti i n. 4 autobus ex novo.
6. Quando una offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione giudicatrice potrà richiedere all' offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie, in aggiunta a quanto già presentato a corredo dell' offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell' offerta medesima, fatto salvo quant'altro previsto dagli artt. 87 e 88 del Decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163.
7. Qualora sia presentata una sola offerta valida l'aggiudicazione potrà avvenire a favore dell' unico concorrente.
8. L'Istituzione Cresco si riserva la facoltà di non aggiudicare totalmente o parzialmente la gara, nell'esclusivo interesse del Comune, dandone comunicazione motivata alle ditte, o di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ritenuta economicamente vantaggiosa.
9. Non saranno accettate offerte non compilate e non presentate in conformità alle prescrizioni contenute nel bando di gara e nel presente capitolato speciale.

ART. 37 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non specificatamente previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme in materia del D.Lgs. n. 163/2006, del R.D. 18/11/1923 n. 2440, del R.D. 23/5/1924 n. 827, e le successive modificazioni ed integrazioni, del codice civile, nonché le altre norme vigenti in materia, in quanto applicabili.
2. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative rispetto a quelle vigenti al momento della presentazione dell'offerta.
3. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'Istituzione Cresco dovesse cessare, ogni riferimento all'Istituzione Comunale si deve intendere riferito al Comune di Cavallino-Treporti, che si assumerà in tal caso tutti gli obblighi derivanti dall'appalto .